

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 829/2014 DELLA COMMISSIONE**del 30 luglio 2014****che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ reca l'elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e le cui misure di controllo della produzione agricola biologica sono riconosciuti equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (CE) n. 834/2007.
- (2) Il riconoscimento della Svizzera ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il lievito. La Svizzera ha presentato alla Commissione una richiesta per riconoscere la propria equivalenza anche per il lievito biologico. Dall'esame delle informazioni presentate insieme a tale richiesta e dalle successive precisazioni fornite dalla Svizzera risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli del lievito biologico sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione ⁽³⁾. Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Svizzera per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti dovrebbe valere anche per il lievito biologico.
- (3) Il riconoscimento della Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, fatta eccezione per il vino e il lievito. Le autorità della Nuova Zelanda hanno presentato alla Commissione una richiesta per riconoscere la propria equivalenza anche per il vino biologico. Dall'esame delle informazioni presentate insieme a tale richiesta e dalle successive precisazioni fornite dalla Nuova Zelanda risulta che in tale paese le regole che disciplinano la produzione e i controlli del vino biologico sono equivalenti a quelle stabilite nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione. Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza dei sistemi di produzione e delle misure di controllo della Nuova Zelanda per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti dovrebbe valere anche per il vino biologico.
- (4) In base alle informazioni fornite dalla Nuova Zelanda, l'autorità competente, uno degli organismi di controllo e l'organismo che rilascia i certificati sono cambiati. Ciò deve riflettersi nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (5) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 reca l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo incaricati dell'esecuzione dei controlli e del rilascio dei certificati nei paesi terzi ai fini dell'equivalenza.
- (6) La Commissione ha esaminato le richieste di inclusione nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 ricevute entro il 31 ottobre 2013. A seguito dell'esame di tutte le informazioni ricevute, gli organismi e le autorità di controllo che sono stati ritenuti conformi ai pertinenti requisiti dovrebbero essere inclusi in tale elenco.

⁽¹⁾ GUL 189 del 20.7.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

- (7) «LibanCert» rientra nell'elenco di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Tuttavia tale organismo non ha comunicato alla Commissione le pertinenti informazioni relative all'organismo di accreditamento di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 né le eventuali modifiche al suo fascicolo tecnico conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008. Inoltre, la relazione annuale trasmessa da «LibanCert» nel 2013 indicava che esso non rispettava le specifiche di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. «LibanCert» era stato invitato dalla Commissione a chiarire tali questioni, ma non ha risposto entro il termine stabilito. Secondo le informazioni a disposizione della Commissione, «LibanCert» ha cessato l'attività e deve pertanto essere ritirato dall'elenco di cui all'allegato IV.
- (8) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 ⁽¹⁾, contiene un errore per quanto riguarda il numero di codice di un paese terzo per l'organismo di controllo «Abcert AG» e si riferisce erroneamente a «IMO Swiss AG» anziché a «IMOSwiss AG».
- (9) Occorre pertanto modificare e correggere gli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (10) Ai fini della certezza del diritto, è opportuno che le disposizioni rettificative relative a Abcert AG e IMOSwiss AG si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato in conformità all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato in conformità all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 e il punto 5, lettera a), dell'allegato II si applicano a decorrere dal 12 aprile 2014.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2014

Per la Commissione
Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 355/2014 della Commissione, dell'8 aprile 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi. (GU L 106 del 9.4.2014, pag. 15).

ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

- 1) nel testo relativo alla Svizzera, punto 1. «Categorie di prodotti», riga «Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», la nota ⁽²⁾ è soppressa,
- 2) il testo relativo alla Nuova Zelanda è modificato come segue:
 - a) al punto 1 «Categorie di prodotti», riga «Prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti», la nota ⁽²⁾ è sostituita dalla seguente:

«⁽²⁾ Escluso il lievito.»
 - b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. **Autorità competente:** Ministry for Primary Industries (MPI)
<http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/>»
 - c) al punto 5, la riga NZ-BIO-001 è sostituita dalla seguente:

«NZ-BIO-001	Ministry for Primary Industries (MPI)	http://www.foodsafety.govt.nz/industry/sectors/organics/ »
-------------	---------------------------------------	---

- d) il punto 6 è sostituito dal seguente:

«**Organismi che rilasciano il certificato:** Ministry for Primary Industries (MPI)»

—

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato e rettificato come segue:

- 1) nel testo relativo ad «**Abcert AG**», al punto 3, la riga Moldova è sostituita dalla seguente:

«Moldova	MD-BIO-137	x	—	—	—	—	—»
----------	------------	---	---	---	---	---	----

- 2) il testo relativo a «**CCPB Srl**» è modificato come segue:

- a) il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Cina	CN-BIO-102	x	—	—	x	—	—
Egitto	EG-BIO-102	x	x	—	x	—	—
Iraq	IQ-BIO-102	x	—	—	—	—	—
Libano	LB-BIO-102	x	x	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-102	x	—	—	x	—	—
Filippine	PH-BIO-102	x	—	—	x	—	—
San Marino	SM-BIO-102	x	x	—	x	—	—
Siria	SY-BIO-102	x	—	—	—	—	—
Tunisia	TN-BIO-102	—	x	—	—	—	—
Turchia	TR-BIO-102	x	x	—	x	—	—»

- b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III»

- 3) nel testo relativo a «**Control Union Certifications**», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Afghanistan	AF-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Albania	AL-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Bermuda	BM-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Bhutan	BT-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Brasile	BR-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Burkina Faso	BF-BIO-149	x	x	x	x	x	x

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Myanmar/Birmania	MM-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Cambogia	KH-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Canada	CA-BIO-149	—	—	x	—	—	—
Cina	CN-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Colombia	CO-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Costa Rica	CR-BIO-149	—	x	x	—	x	—
Costa d'Avorio	CI-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Repubblica dominicana	DO-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Ecuador	EC-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Egitto	EG-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Etiopia	ET-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Ghana	GH-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Guinea	GN-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Honduras	HN-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Hong Kong	HK-BIO-149	x	x	x	x	x	x
India	IN-BIO-149	—	x	x	x	x	—
Indonesia	ID-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Iran	IR-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Israele	IL-BIO-149	—	x	x	—	x	—
Giappone	JP-BIO-149	—	x	x	—	x	—
Corea del Sud	KR-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Kirghizistan	KG-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Laos	LA-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia	MK-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Malaysia	MY-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Mali	ML-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Maurizio	MU-BIO-149	x	x	x	x	x	x

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Messico	MX-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Moldova	MD-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Mozambico	MZ-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Nepal	NP-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Nigeria	NG-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Pakistan	PK-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Territorio palestinese occupato	PS-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Panama	PA-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Paraguay	PY-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Perù	PE-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Filippine	PH-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Ruanda	RW-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Serbia	RS-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Sierra Leone	SL-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Singapore	SG-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Sud Africa	ZA-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Sri Lanka	LK-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Svizzera	CH-BIO-149	—	—	x	—	—	—
Siria	SY-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Tanzania	TZ-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Thailandia	TH-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Timor Leste	TL-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Turchia	TR-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Uganda	UG-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Ucraina	UA-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Emirati arabi uniti	AE-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Stati Uniti	US-BIO-149	—	—	x	—	—	—
Uruguay	UY-BIO-149	x	x	x	x	x	x

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Uzbekistan	UZ-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Vietnam	VN-BIO-149	x	x	x	x	x	x
Zambia	ZN-BIO-149	x	x	x	x	x	X»

4) nel testo relativo a «**IBD Certifications Ltd**», il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Brasile	BR-BIO-122	x	x	x	x	x	—
Cina	CN-BIO-122	x	—	—	x	x	—
Messico	MX-BIO-122	—	x	—	x	—	—»

5) il testo relativo a «**IMO Swiss AG**» è modificato come segue:

a) il nome «IMO Swiss AG» è sostituito da «IMOSwiss AG»;

b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Eccezioni: prodotti in conversione e prodotti di cui all'allegato III»;

6) il testo relativo a «**LibanCert**» è soppresso.